



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO
DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Ambito territoriale di competenza
- Art. 4 Dipendenza gerarchica del Corpo di Polizia Locale
- Art. 5 Pari opportunità
- Art. 6 Formazione e aggiornamento professionale
- Art. 7 Misura di assistenza e di previdenza per il personale

TITOLO II - STRUTTURA E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 8 Dotazione organica
- Art. 9 Ordinazione gerarchica
- Art. 10 Comandante
- Art. 11 Addetti al Coordinamento e Controllo
- Art. 12 Assistenti ed Agenti
- Art. 13 Struttura del Corpo
- Art. 14 Qualifiche

TITOLO III – DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 15 Doveri generali
- Art. 16 Esecuzione degli ordini e osservanza delle direttive
- Art. 17 Comportamento verso i cittadini
- Art. 18 Comportamento verso le Istituzioni
- Art. 19 Doveri particolari
- Art. 20 Divieti
- Art. 21 Obbligo del saluto
- Art. 22 Segreto d'ufficio
- Art. 23 Orario e turni di servizio
- Art. 24 Programmazione dei servizi
- Art. 25 Presentazione in servizio
- Art. 26 Comunicazione dell'impossibilità ad assumere il servizio
- Art. 27 Reperibilità
- Art. 28 Riposi, permessi e ferie
- Art. 29 Distacchi e comandi
- Art. 30 Ordini di servizio specifici
- Art. 31 Obbligo di intervento
- Art. 32 Impiego del personale
- Art. 33 Servizi di rappresentanza
- Art. 34 Reportistica
- Art. 35 Servizi su richiesta dei privati
- Art. 36 Responsabilità disciplinare

TITOLO IV - DOTAZIONI E UNIFORMI

- Art. 37 Dotazioni del Corpo
- Art. 38 Veicoli
- Art. 39 Apparati radio ricetrasmittenti
- Art. 40 Strumenti di autotutela
- Art. 41 Armamento
- Art. 42 Uniforme
- Art. 43 Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 44 Tesserino e placca di riconoscimento

TITOLO V - ACCESSO AL CORPO

- Art. 45 Requisiti di accesso
- Art. 46 Titolo di studio
- Art. 47 Requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali

TITOLO VI – ENCOMI ED ELOGI

- Art. 48 Meriti professionali
- Art. 49 Ricompense
- Art. 50 Requisiti per il conferimento

Art. 51 Procedure per il conferimento delle ricompense

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI

Art. 52 Patrocinio legale

Art. 53 Cause di sopravvenuta infermità

Art. 54 Personale in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento

Art. 55 Festa del Corpo e Santo Protettore del Corpo

Art. 56 Bandiera del Corpo

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 Rinvio

Art. 58 Pubblicazione e comunicazione

Art. 59 Abrogazione precedente regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Principi generali

1. Il Comune esercita i compiti e le funzioni in materia di polizia locale e di sicurezza urbana attraverso il Corpo di Polizia Locale e persegue la collaborazione e la cooperazione con le Forze di Polizia dello Stato al fine dell'attuazione delle politiche di sicurezza del territorio e della comunità locale.
2. Il Corpo di Polizia Locale espleta i compiti e le funzioni ad esso attribuitigli dalle vigenti normazioni statali e regionali e dal presente Regolamento e promuove campagne di sensibilizzazione in materia di legalità e sicurezza stradale.
3. Gli appartenenti al Corpo non possono essere impiegati per lo svolgimento di compiti e funzioni diversi da quelli elencati dalla vigente legislazione in materia di polizia locale e dal presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento costituisce normazione speciale rispetto al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Per tutti i casi non disciplinati dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
5. Il Corpo collabora, nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, con i restanti Settori e Uffici comunali, con gli Enti esterni, assolvendo quanto di competenza, con le Forze di Polizia dello Stato anche attraverso la sottoscrizione da parte del Sindaco di protocolli di intesa per un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Il Corpo informa la propria attività alle seguenti normative:
 - a) Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale);
 - b) Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale);
 - c) Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente "Norme in materia di polizia locale")
 - d) Legge Regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata);
 - e) Codice Europeo di Etica per le Organizzazioni di Polizia (Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 2001/10 del 19 settembre 2001);
 - f) Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza);
 - g) Ogni altra legislazione statale o regionale contenente disposizioni in materia di polizia locale e/o stradale;
 - h) Statuto del Comune di Casale Monferrato;
 - i) Regolamento del Corpo di Polizia Locale;
 - j) Ogni altro Regolamento del Comune di Casale Monferrato in quanto compatibile
 - l) Disposizioni di legge in materia di pubblico impiego
 - m) Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
2. Il Corpo informa la propria attività, laddove siano stati adottati, ai Piani Coordinati per il Controllo del Territorio, ai Patti Locali per la Sicurezza Integrata, ai Protocolli di Intesa con altri Enti in materia di sicurezza integrata e/o partecipata siglati dal Comune di Casale Monferrato.

Art. 3 - Ambito territoriale di competenza

1. Il territorio di competenza del Corpo coincide con il territorio del Comune di Casale Monferrato.
3. In caso di gestione in forma associata del servizio di polizia locale, il territorio di competenza coincide con i territori di ciascun ente locale partecipante alla gestione associata.
3. In caso di comando o distacco di operatori di polizia locale presso enti diversi dal Comune di Casale Monferrato, l'ambito territoriale delle attività svolte coincide con quello dell'ente presso cui il personale è stato comandato o distaccato.
4. Le missioni esterne all'ambito territoriale di competenza sono autorizzate per i soli fini di collegamento e di rappresentanza.
Per fini di collegamento si intendono:
 - a) accesso presso Uffici pubblici e/o Enti ubicati al di fuori del territorio comunale;
 - b) partecipazione a Corsi, Seminari, Convegni di aggiornamento professionale per il personale della polizia locale;
 - c) trasferte con Amministratori comunali presso altre località.
 - d) servizio di scorta al Sindaco e/o all'Assessore delegato alla polizia locale.Per fini di rappresentanza si intendono i servizi di scorta al Gonfalone comunale, alla Bandiera del Corpo e la partecipazione a cerimonie pubbliche.
5. I servizi di cui al comma 4 debbono essere espressamente autorizzati dal Comandante.
6. Sono ammesse al di fuori del territorio di appartenenza le operazioni esterne di polizia di iniziativa dei singoli operatori durante il servizio, nel solo caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. Di tali operazioni gli operatori debbono darne immediata comunicazione alla Centrale Operativa del Corpo.
7. Al di fuori del caso di cui al comma 6, sono ammesse operazioni di polizia giudiziaria esterne al territorio di appartenenza soltanto previa delega della competente Autorità Giudiziaria.
8. Sono ammesse, previa adozione di appositi accordi tra le Amministrazioni interessate, missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali. Tali missioni debbono essere autorizzate dal Comandante su conforme indirizzo della Giunta Comunale. I costi delle missioni finalizzate a rinforzare Corpi o Servizi di polizia locale in casi diversi dalle calamità o disastri sono a totale carico dell'Amministrazione beneficiaria. La partecipazione alle suddette missioni non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di polizia locale nel Comune di Casale Monferrato.

Art. 4 - Dipendenza gerarchica del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco o dell'Assessore delegato che sovrintende e impartisce le direttive generali di carattere politico-amministrativo nel pieno e totale rispetto dell'autonomia tecnico-gestionale del Comandante.
2. E' fatta salva l'esclusiva dipendenza dall'Autorità Giudiziaria e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza degli appartenenti al Corpo in conformità a quanto previsto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e/o da protocolli e/o accordi stipulati nell'ambito di programmi e/o progetti di sicurezza integrata, sottoscritti con l'Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Qualsiasi richiesta che importi un'attività del Corpo deve essere inoltrata al Comando del Corpo.
4. Gli ordini rivolti al personale del Corpo di Polizia Locale dovranno essere impartiti soltanto dai

superiori gerarchici appartenenti al Corpo stesso con espresso divieto per il personale di corrispondere, salvo casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza, a richieste di servizi pervenute direttamente. Colui che ha ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica, deve darne notizia appena possibile e comunque senza ritardo, al suo diretto superiore il quale a sua volta, informerà il Comandante.

Art. 5 - Pari opportunità

1. Il principio cosiddetto delle Pari Opportunità costituisce uno dei principi fondamentali ai quali si informa l'organizzazione del Corpo. Tale principio è inteso come diritto alla eliminazione di ogni forma di distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere nell'assegnazione, all'interno del Corpo, di servizi e compiti al personale.
2. Il Comandante è responsabile della corretta traduzione del principio di Pari Opportunità nell'ambito dell'organizzazione interna e deve sollecitamente intervenire al fine di rimuovere qualsivoglia ostacolo che ne impedisca e/o ritardi la realizzazione.

Art. 6 - Formazione e aggiornamento professionale

1. Il Corpo promuove il periodico e sistematico aggiornamento degli operatori di polizia locale quale garanzia del loro accrescimento professionale attraverso sia corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale previsti dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 sia corsi o giornate formative promossi direttamente dal Comando.

Art. 7 - Misura di assistenza e di previdenza per il personale

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), individua la percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada da destinarsi a misure di assistenza e di previdenza per il personale del Corpo.

TITOLO II

STRUTTURA E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 8 - Dotazione organica

1. La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale è determinata, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio e alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.
2. Il Comandante definisce con proprio provvedimento il piano di assegnazione del personale alle strutture amministrative e tecnico operative del Corpo, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1. La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire una equilibrata ed articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti d'istituto.
3. Al Comando di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di una più funzionale ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia e né rivestono le qualità giuridiche proprie della Polizia Locale.
4. La dotazione organica del Corpo può altresì essere integrata con la figura dei cosiddetti Ausiliari della Sosta.

Art. 9 - Ordinazione gerarchica

1. Il Corpo è ordinato nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) Comandante;
 - b) Addetti al coordinamento e controllo ruolo Commissari;
 - d) Addetti al coordinamento e controllo ruolo Ispettori;
 - e) Assistenti;
 - f) Agenti Scelti;
 - g) Agenti.
2. A parità di categoria giuridica, la posizione gerarchica è costituita dal grado ricoperto; a parità di grado dall'anzianità di servizio nel grado medesimo; a parità di anzianità dall'età anagrafica. Ai fini della posizione gerarchica, l'anzianità rileva anche se maturata all'interno di altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale.

Art. 10 – Comandante

1. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse assegnategli, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo e risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore delegato.
2. Il Comandante è responsabile dell'attuazione delle intese eventualmente stipulate con le Forze di Polizia dello Stato e/o con altre Istituzioni in materia di sicurezza pubblica e urbana.

3. Il Comandante, in particolare:
- mantiene relazioni con il Sindaco, con l'Assessore eventualmente delegato, con l'Autorità Giudiziaria, con gli enti operanti in materia di sicurezza del territorio, con i rappresentanti delle Forze di Polizia dello Stato per tutti gli aspetti di natura tecnica inerenti all'attività di polizia locale e di sicurezza pubblica e urbana;
 - cura i rapporti con i Dirigenti comunali e/o di altri enti ai fini dell'efficace espletamento dei compiti istituzionali e nella logica del perseguimento degli obiettivi e dei risultati prefissati dall'Amministrazione, nello spirito della collaborazione e del lavoro di squadra;
 - cura la formazione e l'aggiornamento tecnico professionale degli appartenenti al Corpo sia a mezzo di riunioni con il personale che a mezzo di specifiche circolari di servizio;
 - organizza il Corpo in strutture amministrative e tecnico operative in funzione dei compiti istituzionali e degli obiettivi individuati dall'Amministrazione e assegna a ciascuna struttura interna il relativo contingente di operatori, disponendone l'impiego tecnico operativo;
 - assegna agli appartenenti al Corpo gli obiettivi da perseguire in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione e svolge periodiche azioni di monitoraggio sul regolare conseguimento di tali obiettivi;
 - provvede, alla valutazione del personale dipendente, in conformità ai sistemi valutativi interni all'Ente;
 - adotta le misure e le iniziative finalizzate a sviluppare la motivazione professionali e di ruolo da parte dei singoli appartenenti al Corpo;
 - adotta le generali direttive di servizio fornendo agli operatori le necessarie indicazioni atte a uniformare le procedure e prassi operative e, all'occorrenza, emana ordini di servizio
 - svolge personalmente e/o a mezzo degli Addetti al Coordinamento e Controllo ispezioni finalizzate alla verifica del corretto espletamento da parte degli appartenenti al Corpo dei compiti assegnati, del buon funzionamento delle strutture interne, del corretto e responsabile impiego delle dotazioni strumentali;
 - coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia dello Stato, nel rispetto delle intese intercorse con queste ultime;
 - rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente;
 - svolge tutte le restanti mansioni riconducibili alle competenze proprie del ruolo ricoperto.
4. Il Comandante individua, con proprio provvedimento, l'Addetto al Coordinamento e Controllo appartenente al ruolo dei Commissari cui attribuire le funzioni vicarie. Tali funzioni vengono e esercitate in caso di assenza e/o di impedimento del Comandante.

Art. 11 - Addetti al Coordinamento e Controllo

1. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo si differenziano per l'appartenenza al ruolo dei Commissari o degli Ispettori, in conformità all'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 50-9268;
2. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo appartenenti al ruolo dei Commissari assolvono a quanto indicato nella declaratoria del CCNL con riferimento alla categoria "D" di appartenenza, collaborano con il Comandante nell'organizzazione del servizio e al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono responsabili delle strutture ad essi assegnate e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. Concorrono altresì nei processi valutativi di tale personale.
In particolare, esercitano le seguenti attività:
 - coordinano la struttura loro assegnata anche adottando specifiche disposizioni di servizio e fornendo le indicazioni necessarie alla corretta attuazione da parte del personale dipendente;
 - curano l'espletamento di pratiche e procedure anche complesse e dai contenuti di tipo tecnico, gestionale, con responsabilità dei relativi risultati;
 - gestiscono, con riferimento a pratiche determinate, i rapporti con i Settori del Comune e/o con altri Enti;

- provvedono, ove nominati, all'espletamento dei compiti tipici dei responsabili dei procedimenti amministrativi in ordine alle pratiche loro assegnate;
- eseguono ispezioni finalizzate alla verifica del buon andamento del servizio;
- coordinano servizi e/o operazioni di particolare complessità;
- concorrono con il Comandante nella attività di aggiornamento professionale destinata agli appartenenti al Corpo;
- curano relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale;
- espletano ogni altra competenza rientrante, per disposizione di legge e/o regolamento, nell'incarico affidato.

5. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo appartenenti al ruolo degli Ispettori assolvono a quanto indicato nella declaratoria del CCNL con riferimento alla categoria "C" di appartenenza e coadiuvano i Commissari dai quali dipendono. In particolare:
- curano l'organizzazione e il coordinamento del personale affidato;
 - vigilano sulla corretta traduzione delle direttive e degli ordini di servizi;
 - coordinano servizi e operazioni;
 - curano l'istruttoria delle pratiche ad essi affidate compiono le ispezioni ad essi delegate;
 - sostituiscono i Commissari in caso di assenza e/o impedimento;
 - curano relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse;
 - espletano ogni altra competenza rientrante, per disposizione di legge e/o regolamento, nell'incarico affidato.

Art. 12 - Assistenti ed Agenti

1. Gli Assistenti, gli Agenti Scelti e gli Agenti assolvono a quanto indicato nella declaratoria del CCNL con riferimento alla categoria "C" di appartenenza, svolgendo compiti connessi alle funzioni di polizia stradale, polizia locale, polizia giudiziaria, ausiliarie di pubblica sicurezza, sicurezza urbana.
2. Gli Assistenti, gli Agenti Scelti e gli Agenti assicurano altresì l'attento e puntuale controllo del territorio e segnalano, nel rispetto delle procedure interne al Corpo, ogni anomalia riscontrata e potenzialmente pregiudizievole per l'incolumità e sicurezza pubblica, la sicurezza urbana, la sicurezza stradale, il decoro urbano e l'ordinata civile convivenza, facendosi parte attiva per il positivo sviluppo delle relazioni tra la comunità locale e i cittadini.
3. Agli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti possono essere affidate pratiche a contenuto anche di concetto con responsabilità dei risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.
4. Gli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti espletano ogni altra competenza rientrante, per disposizione di legge e/o regolamento, nell'incarico affidato con l'obbligo di attenersi alle disposizioni ricevute dai superiori gerarchici

Art. 13 - Struttura del Corpo

1. Il Corpo si articola in strutture amministrative e tecnico – operative individuate dal Comandante con proprio provvedimento, adottato in funzione delle esigenze di organizzazione interna.
2. L'articolazione deve rispondere a criteri di flessibilità organizzativa, duttilità di impiego degli appartenenti e improntata in via generale all'attività di controllo esterno quale funzione principale del servizio di polizia locale.
3. Ai compiti amministrativi interni, con eccezione della gestione della Centrale Operativa, può essere assegnato personale privo della qualifica di operatore di polizia locale messo a disposizione dalla Amministrazione.

Art. 14 – Qualifiche

1. Le qualifiche degli appartenenti al Corpo sono fissate dalle vigenti leggi in materia. Tali qualifiche sono:
 - Ufficiale di polizia giudiziaria con riferimento al Comandante e agli Addetti al Coordinamento e Controllo inquadrati nel ruolo dei Commissari e degli Ispettori;
 - Agente di polizia giudiziaria con riferimento agli Assistenti, Agenti Scelti, Agenti;
 - Agente ausiliario di pubblica sicurezza con riferimento a tutti gli appartenenti al Corpo provvisti dei prescritti requisiti soggettivi. Tale qualifica viene conferita dal Prefetto nel rispetto delle procedure previste dall'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. La mancanza dei requisiti soggettivi idonei al conferimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza costituisce condizione ostativa all'assunzione in servizio presso il Corpo. La sopravvenuta perdita dei suddetti requisiti e la conseguente revoca della qualità di Agente ausiliario di pubblica sicurezza rendono incompatibile la permanenza all'interno del Corpo
2. Le qualifiche di cui sopra costituiscono la condizione per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

TITOLO III

DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 15 - Doveri generali

1. Gli appartenenti al Corpo:
 - sono tenuti ad osservare i doveri inerenti alle loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
 - improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività;
 - mantengono un contegno irreprensibile in luogo pubblico o aperto al pubblico, evitando di abbandonarsi a comportamenti non compatibili con il decoro, il prestigio e l'onore della funzione e dell'uniforme;
 - sono tenuti ad avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Istituzione che rappresenta,

Art.16 – Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per singoli settori operativi e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute.
2. Eventuali osservazioni possono essere presentate, anche per iscritto, al superiore che ha impartito l'ordine e al Comandante.
3. Laddove all'esecuzione dell'ordine sopravvenissero difficoltà e contingenze ostative impreviste che non permettano all'operatore di essere superate autonomamente, egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.

Art. 17 - Comportamento verso i cittadini

1. Durante il servizio, gli appartenenti al Corpo riservano ai cittadini comportamenti informati a criteri di professionalità, cortesia e senso di responsabilità; mantengono atteggiamenti proattivi, orientati alla prevenzione dei problemi e alla ricerca delle possibili soluzioni senza ingenerare false aspettative; si astengono da qualsivoglia comportamento potenzialmente lesivo della dignità della persona, sviluppano una sufficiente capacità di autocontrollo compendiando fermezza, autorevolezza ed equilibrio nella consapevolezza della rilevanza che i comportamenti posti in essere assumono per l'immagine dell'Amministrazione.

Art. 18- Comportamento verso le Istituzioni

1. Gli appartenenti al Corpo riservano nei rapporti con le Istituzioni comportamenti informati al massimo rispetto istituzionale e alla fattiva collaborazione in funzione del perseguimento degli obiettivi.

Art. 19 - Doveri particolari

1. Costituiscono ulteriori doveri particolari degli appartenenti al Corpo i seguenti comportamenti:
 - rivolgersi con rispetto agli Amministratori Comunali evitando in pubblico, nei loro confronti, toni che per l'eccessiva familiarità possano essere intesi dagli astanti come menomazione dell'Ufficio e della carica rivestiti dall'Amministratore;
 - limitare, durante il servizio, l'uso del cellulare privato, anche per l'invio di messaggi di testo e la consultazione di social network e siti, ai soli casi strettamente necessari;
 - non fumare a bordo dei veicoli di servizio ancorchè senza alcun passeggero;
 - considerare come precipuo dovere professionale la cura della propria preparazione frequentando i corsi di aggiornamento stabiliti e organizzati dal Comando

Art. 20 – Divieti

1. Gli appartenenti al Corpo:
 - devono evitare la frequentazione di persone notoriamente dedite ad attività illecite, fatte salve le frequentazioni determinate da esclusive esigenze di servizio;
 - devono evitare, anche fuori del servizio, comportamenti e/o atteggiamenti potenzialmente lesivi del rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti del Corpo e delle Istituzioni in genere;
 - devono astenersi da qualsiasi condotta che possa menomare il prestigio e il decoro del Corpo e dell'Amministrazione;
 - devono evitare, in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e gerarchici e dell'Amministrazione;
 - non devono a nessun titolo occuparsi nell'interesse di privati della redazione di ricorsi, esposti, pratiche inerenti al servizio d'istituto;
 - non possono svolgere alcuna attività lavorativa a beneficio di privati se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione;
 - non devono fornire indirizzi e/o recapiti telefonici privati di appartenenti al Corpo se non espressamente autorizzati dall'interessato e fatti salvi i casi di richieste formulate per ragioni istituzionali da Enti legittimati a formularle;
 - nel corso di servizi esterni, è vietato, all'interno di esercizi pubblici, consumare bevande alcoliche di qualunque grado, sedersi ai tavoli e protrarre oltre il necessario la permanenza per effettuare una breve pausa ristoratrice.

Art. 21 - Obbligo del saluto

1. Il saluto verso le Autorità comunali, civili, militari e religiose, il Comandante e i superiori gerarchici è un preciso dovere degli appartenenti al Corpo. E' obbligo dei superiori gerarchici rispondere al saluto.
2. Il saluto è altresì obbligatorio nei confronti della Bandiera Nazionale, del Gonfalone del Comune, della Bandiera del Corpo e dei Gonfaloni di Regioni, Provincie e Comuni partecipanti a manifestazioni e/o cerimonie.
3. Il saluto deve essere altresì reso ai cortei funebri.

4. Il saluto si esegue portando la mano destra aperta, con il palmo verso il basso e con dita unite all'altezza del copricapo; il polso deve essere in linea con l'avambraccio e con la spalla.

Art. 22 - Segreto d'ufficio

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del dovere del segreto d'ufficio secondo le vigenti norme di legge e non devono pertanto divulgare e/o rendere noti, in qualunque forma, le notizie e le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio e/o in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
2. Le notizie e i dati inerenti all'attività del Corpo sono fornite esclusivamente dal Comandante o dall'Ufficiale espressamente delegato, nel rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali, garantendo altresì, nel rapporto con gli organi di stampa, il diritto di cronaca secondo i parametri di veridicità, continenza e pertinenza della notizia.

Art. 23 - Orario e turni di servizio

1. L'orario di copertura dei vari servizi è disposta dal Comando, tenendo conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione Comunale.
2. I turni di riposo settimanale sono programmati a cura del Comando o dei responsabili dei singoli uffici o reparti, contemperando, per quanto possibile, le esigenze di servizio con quelle del personale. Il personale qualora non possa per motivi di servizio usufruire del giorno di riposo settimanale, recupera entro i termini contrattuali.
3. Quando eventi eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, gli appartenenti al Corpo, su disposizione del Comandante o, in sua assenza, del Responsabile del servizio, nell'ambito del generico potere di impiego tecnico-operativo, sono tenuti a prestare, la propria opera per un orario superiore a quello indicato o in turni diversi da quelli normali, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
4. La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, l'indirizzo in ordine all'orario di servizio del Corpo, tenuto conto della dotazione organica, delle funzioni svolte e delle esigenze concrete del tessuto sociale cittadino.

Art. 24 - Programmazione dei servizi

1. Il Comandante fornisce le indicazioni e le direttive per la programmazione e per l'esecuzione dei servizi del Corpo e indica gli obiettivi prioritari da perseguire in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione.
2. In via generale e salvo particolari esigenze non preventivabili, entro il venerdì di ogni settimana viene esposto il quadro contenente l'indicazione degli orari di servizio di ciascun operatore, riferito alla settimana successiva. In ogni caso la comunicazione dei turni di lavoro, anche dove si renda necessaria una modifica per contingenze inderogabili e non prevedibili, dovrà essere comunicata con un congruo preavviso, comunque non inferiore alle 24 ore, quale condizione necessaria alla tutela delle esigenze di programmabilità del tempo libero da parte del lavoratore.
3. Le indicazioni contenute nel quadro di servizio di cui al comma 2 assumono valore di disposizione di servizio e sono suscettibili di variazioni per sopravvenute e comprovate contingenze di servizio. Il personale interessato alle variazioni di orario rispetto alle indicazioni contenute nel quadro di servizio

dovrà essere informato tempestivamente dall'Ufficio Servizi o da un Addetto al Coordinamento e controllo in servizio.

Art. 25 - Presentazione in servizio

1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui sono assegnati e di presentarsi in servizio puntualmente, salvo contingenze sopravvenute e motivate, in perfetto ordine nel vestiario e nell'equipaggiamento e armamento personale.

Art. 26 - Comunicazione dell'impossibilità ad assumere il servizio

1. Il personale del Corpo che per ragioni di salute ritenga di non essere in condizioni di prestare servizio ovvero per qualsivoglia altro motivo sia impedito a presentarsi in servizio, deve darne tempestiva comunicazione al Comando, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti
2. Nel caso di assenza per motivi di salute, ferma restando la comunicazione telefonica entro 30 minuti dall'inizio del servizio, sussiste l'obbligo della certificazione medica secondo le procedure previste dal contratto e dalla legge.

Art. 27 – Reperibilità

1. Per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza è istituito il servizio di reperibilità nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.
2. La reperibilità è organizzata in turni che mensilmente non possono essere superiori per ciascun dipendente al numero previsto dall'Amministrazione e dal vigente contratto di lavoro.
3. Agli appartenenti alla Polizia Locale inseriti nei turni di reperibilità è fatto obbligo di:
 - fornire i propri recapiti per poter essere immediatamente rintracciato;
 - raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata;

Art. 28 – Riposi, permessi e ferie

1. In materia di riposi, permessi, ferie e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
2. L'istituto delle ferie trova disciplina nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro alla quale il presente Regolamento rimanda integralmente.
3. Il Comandante, con propria disposizione di servizio, invita il personale dipendente a presentare il piano ferie riferito al periodo dall'1 giugno al 30 settembre e al periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio in quanto periodi di norma caratterizzati da una pluralità e contestualità di richieste. Fatte salve diverse disposizioni contenute in specifici ordini di servizio, il piano ferie relativo ai periodi anzidetti deve essere presentato entro il 30 aprile ed

entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito dell'avvenuta presentazione del piano ferie, il Comandante redige prospetto relativo ai turni di ferie rispettivamente entro il termine del 15 maggio e del 30 novembre. Tale prospetto è reso noto a mezzo della sua pubblicazione nella bacheca del Comando.

4. La mancata presentazione del piano ferie entro i termini di cui al comma 3 equivale a manifestazione del negativo interesse alla fruizione delle medesime nei suddetti periodi. Eventuali successive richieste nei suddetti periodi saranno concesse subordinatamente a quelle già autorizzate e alle esigenze di servizio.
5. La fruizione dell'intero periodo di ferie entro il termine previsto dalle norme contrattuali vigenti costituisce indice di particolare diligenza, suscettibile di valutazione positiva sotto il profilo degli skill comportamentali.
6. La richiesta di ferie deve essere formulata in conformità alla procedura informatica vigente e corredata di parere del responsabile della struttura amministrativa e/o tecnico operativa cui appartiene l'interessato. Tale parere viene reso in funzione della valutazione delle oggettive esigenze di servizio che vanno esplicitate al personale a cura del Comandante. Le ferie debbono comunque essere sempre previamente autorizzate in forma espressa.
7. Il mancato accoglimento della richiesta di ferie avviene in conformità alla procedura informativa vigente.
8. La struttura amministrativa competente alla predisposizione del servizio vigila affinché il personale dipendente eserciti l'irrinunciabile diritto alle ferie nel rispetto delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e segnala al Comandante la quantità dei giorni di ferie maturati e non usufruiti dagli operatori perchè mai richiesti. Il Comandante invita gli interessati a concordare nel rispetto delle esigenze di servizio un piano di smaltimento delle ferie arretrate.
9. Le ferie possono essere interrotte e/o sospese soltanto per gravi, comprovate e oggettive contingenze sopravvenute nel rispetto delle normativa legislativa e contrattuale vigente.

Art. 29 - Distacchi e Comandi

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e successive modificazioni, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.
2. I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
3. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato, i compensi dell'eventuale lavoro straordinario e delle indennità previste dalla normativa in materia di pubblico impiego.

Art. 30 - Ordini di servizio specifici

1. Nell'esercizio dei propri poteri, il Comandante adotta disposizioni di servizio specifiche in forma scritta e/o verbale.
2. Analoga potestà è riconosciuta agli Addetti al Coordinamento e Controllo e trova giustificazione nell'espressione dell'ordinario potere di supremazia gerarchica.

Art. 31 - Obbligo di intervento

1. Gli appartenenti al Corpo curano gli interventi inerenti ai compiti istituzionali, in conformità alle indicazioni contenute negli ordini di servizio impartiti. Provvedono altresì ad assicurare gli interventi disposti dalla Centrale Operativa.
2. In ordine agli interventi disposti dalla Centrale Operativa, le pattuglie inviate sul posto comunicano all'operatore di Centrale il tempo stimato di arrivo, l'ora di avvenuto inizio dell'intervento e la conclusione del medesimo.
3. Qualora la natura dell'intervento richieda l'invio di ulteriori pattuglie in rinforzo, gli operatori intervenuti ne formulano immediata richiesta alla Centrale Operativa che provvede di conseguenza, informando tempestivamente l'Addetto al Coordinamento e Controllo di turno.
4. Ove l'intervento si protragga oltre l'orario di lavoro degli operatori intervenuti, essi non possono abbandonare il luogo dell'intervento e l'esecuzione delle operazioni in corso sino a diverse disposizioni impartite dal superiore che può disporre il cambio sul posto.
5. Tutte le richieste di intervento pervenute alla Centrale Operativa entro l'orario di servizio del Corpo vanno comunque evase ancorchè l'intervento comporti la protrazione dell'orario di lavoro individuale.
6. La Centrale Operativa provvede alla registrazione di tutte le richieste di intervento pervenute, utilizzando i sistemi informatici di dotazione.

Art. 32 - Impiego del personale

1. Tutti gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, nel rispetto dell'inquadramento professionale, per ogni compito e/o attività di polizia locale indipendentemente dalla struttura tecnico operativa interna al Corpo di assegnazione e fatte salve limitazioni certificate dal Medico competente.

Art. 33 - Servizio di rappresentanza

1. Il Corpo garantisce i servizi di rappresentanza disposti dall'Amministrazione durante le cerimonie e manifestazioni pubbliche.
2. Rientrano tra i servizi di rappresentanza anche i servizi di scorta al Gonfalone del Comune e alla Bandiera del Corpo.
3. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

4. Il Comandante individua il personale da adibire ai servizi di rappresentanza. L'individuazione avviene in funzione delle caratteristiche fisiche degli operatori e, ove possibile, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Art. 34 – Reportistica

1. Gli appartenenti al Corpo debbono altresì redigere apposita e circostanziata relazione in ordine a fatti di particolare rilievo, avvenuti durante l'espletamento del servizio. Tale relazione deve essere indirizzata al Comandante e all'Addetto al Coordinamento e Controllo dal quale dipende il personale accertatore. L'Addetto al Coordinamento e Controllo provvede agli eventuali adempimenti di conseguenza. I fatti di particolare gravità o comunque tali da costituire grave pregiudizio, anche soltanto potenziale, per l'incolumità pubblica, la sicurezza pubblica e/o urbana e/o la sicurezza stradale, vanno comunque segnalati tempestivamente alla Centrale Operativa che dispone gli interventi conseguenti, sentito l'Addetto al Coordinamento e Controllo di riferimento il quale, a sua volta informa senza ritardo, per le vie brevi, il Comandante o, in sua assenza, il Commissario al quale sono conferite le funzioni vicarie.

Art. 35 - Servizi a richiesta dei privati

1. Possono essere altresì effettuati, compatibilmente alle esigenze del servizio di istituto, servizi su richiesta di privati.
2. Le modalità di richiesta, svolgimento e corresponsione di indennità, spese, oneri da effettuarsi sono disciplinate dal “Regolamento delle prestazioni rese dalla polizia locale a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi”.

Art. 36 - Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia si fondano anche sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, delle norme del presente regolamento, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa e leale ottemperanza ai doveri d'Ufficio.
2. Le violazioni ai doveri stabiliti dal presente Regolamento costituiscono violazione disciplinare e danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle disposizioni contrattuali in materia.

TITOLO IV

DOTAZIONI DEL CORPO E DOTAZIONI INDIVIDUALI

Art. 37 - Dotazioni del Corpo

1. Ai fini di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali, il Corpo è dotato di attrezzature informatiche, di banche dati e software specifici, di veicoli e di ogni altro strumento necessario per l'attività di competenza.
2. Integrano le dotazioni del Corpo, le dotazioni individuali assegnate ai singoli operatori.
3. Il personale del Corpo è tenuto ad adottare la massima diligenza nella custodia, conservazione, uso dei beni dell'Amministrazione detenuti per motivi di servizio
4. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti dei beni in dotazione e o comunque posseduti, debbono essere immediatamente segnalati.

Art. 38 - Veicoli

1. I veicoli sono assegnati in dotazione alle singole strutture amministrative e tecnico operative nelle quali si articola il Corpo. Il responsabile di ogni singola struttura è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo.
2. La presa in carico deve essere annotata sull'apposito registro che deve essere compilato in ogni sua parte anche in relazione ai rifornimenti di carburante.
3. L'Addetto al Coordinamento e Controllo, responsabile del parco veicolare, verifica periodicamente la corretta compilazione del registro.
4. I veicoli in dotazione possono essere utilizzati per sole attività di servizio. Rientrano tra le attività di servizio anche le trasferte del personale per partecipare a corsi, convegni, manifestazioni e/o per accompagnare amministratori fuori sede per esigenze istituzionali.

Art. 39 – Apparati radio ricetrasmittenti

1. Ciascun operatore è affidatario dell'apparato ricetrasmittente assegnatogli ed è responsabile della custodia e dell'uso durante il servizio.
2. Ciascun operatore, prima di iniziare il servizio, è tenuto a verificare il corretto funzionamento dell'apparato assegnatogli, informando il responsabile della struttura interna di appartenenza o, in sua assenza, la Centrale Operativa di eventuali guasti e/o anomalie tecniche.
3. Ciascun operatore è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza o, in sua assenza, alla Centrale Operativa, difetti e/o guasti dell'apparato riscontrati durante il servizio.

Art. 40 – Strumenti di autotutela

1. Il personale della Polizia Locale è dotato di strumenti di autotutela non classificati come arma, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale, previsti dall'Allegato A del Regolamento regionale n. 11 del 1/07/2008 recante *“Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale”*. (B.U. 03 luglio 2008, n. 27)”
2. Il Comandante individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati tra quelli previsti disponendone le modalità di assegnazione personale e di reparto.
3. E' istituito il registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.

Art. 41 – Armamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.M. n. 145 del 04/03/1987, l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale è stabilito da apposito regolamento.

Art. 42 – Uniforme

1. L'Amministrazione fornisce agli appartenenti al Corpo l'uniforme di servizio che deve essere integralmente rispondente ai dettami della normazione regionale in materia.
2. E' fatto divieto di variare la foggia dell'uniforme e/o di integrare la medesima con segni, distintivi, decorazioni non previsti dalle vigenti normative regionali o nazionali (si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di decorazioni e onorificenze).
3. Gli appartenenti al Corpo svolgono ordinariamente servizio in uniforme, fatti salvi i servizi da svolgersi in abiti civili per motivi di impiego tecnico-operativi e previa autorizzazione del Comandante. Il personale in abiti civili, nel momento in cui debba far riconoscere la propria qualifica, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente, esibendo la tessera di riconoscimento.
4. Il Comandante presta, in via generale, servizio in abito civile ad eccezione di quando interviene a funzioni e a cerimonie pubbliche in rappresentanza del Corpo e quando assume il comando di reparti inquadrati.
5. Il Comandante, con specifica indicazione di servizio, individua il periodo per la vestizione dell'uniforme invernale ed estiva e per le stagioni intermedie. Stabilisce altresì con proprio provvedimento ogni altra disposizione in materia di vestizione delle uniformi.
6. E' vietato indossare l'uniforme fuori del servizio con eccezione per il percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e nell'eventuale pausa pranzo.
7. Il Corpo è dotato di uniformi storiche da indossarsi durante i servizi di rappresentanza individuati dall'Amministrazione.

Art. 43
Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e dell'Amministrazione.
2. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e il ruolo rivestito evitando ogni forma di appariscenza. Per il personale femminile i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti.
3. Sono incompatibili, con l'uniforme, orecchini, collane e monili che possono alterare l'assetto complessivo dell'uniforme medesima e che come tali non si addicono alla sobrietà della funzione rivestita e possono recare pregiudizio alla sicurezza della persona.
4. Sono altresì incompatibili con l'uniforme vistosi tatuaggi in zone scoperte del corpo e pertanto visibili in caso di vestizione dell'uniforme estiva. E' incompatibile anche il piercing in parti scoperte del corpo.
5. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme impeccabile sotto il profilo dell'ordine, della pulizia e dell'aspetto formale e conforme alle disposizioni impartite.

Art. 44 – Tesserino e placca di riconoscimento

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è munito del tesserino personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite.
2. Ai fini di un'agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Corpo sono muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme.
4. Le caratteristiche del tesserino e del distintivo o placca di riconoscimento sono determinate dalla normativa regionale in materia di polizia locale.
5. La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.

TITOLO V

ACCESSO AL CORPO

Art. 45 – Requisiti d'accesso

1. In considerazione della particolarità dei compiti attribuiti alla polizia locale e alle situazioni di carattere operativo con le quali gli operatori del Corpo sono frequentemente chiamati a misurarsi, il presente Regolamento fissa, per l'accesso al Corpo, specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto ai requisiti di norma richiesti per gli altri operatori comunali.
2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere obbligatoriamente previsti nei bandi di concorso.
2. L'Amministrazione può riservarsi di sottoporre i candidati a prove di abilità fisiche.
3. Il mancato possesso di requisiti sia fisico-funzionali sia psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio. Sono di impedimento all'immissione in servizio anche eventuali patologie che, a giudizio del Medico Competente, comportino idoneità parziale.
5. Trattandosi di servizio svolto in modo continuativo con arma di ordinanza, è motivo ostativo la non disponibilità o inattitudine funzionale o psicoattitudinale all'uso della stessa, in qualunque momento si manifesti.
6. I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 38 da possedere alla data di scadenza del bando. Il limite massimo di età si intende superato il giorno successivo a quello di compimento del 38 anno di età.
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
 - e) non avere riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o essere stati soggetti a misure di prevenzione;
 - f) non essere stati ammessi a prestare servizio civile quali obiettori di coscienza oppure, trascorsi almeno 5 anni dal collocamento in congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettor ai sensi dell'art. 636, comma 3, del D.Lgs. 66/2010 "Codice sull'ordinamento militare" mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
 - g) possesso della patente di categoria "B" in corso di validità
5. Il Settore Affari Generali, Personale e Demografia può disporre in ogni momento, con atto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove.

Art. 46 – Titolo di studio per l'accesso

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle varie qualifiche del Corpo Polizia di Locale sono quelli stabiliti dalla normativa vigente e da quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti degli EE.LL.

Art. 47 - Requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali

1. I requisiti, che saranno oggetto di accertamento medico prima dell'immissione in servizio a cura dell'ASL AL o di altra struttura sanitaria convenzionata, sono i seguenti:
 - a) il possesso della sana e robusta costituzione organica in relazione all'attività specifica di polizia locale;
 - b) l'assenza di condizioni che implicino danni o esiti di rilevanza funzionale;
 - c) valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso cromatico e luminoso, campo visivo);
 - d) valutazione della funzione uditiva tramite audiometria tonale-liminare;
 - e) valutazione funzionale dell'apparato respiratorio tramite spirometria;
 - f) valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;
 - g) valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame emocromocitometrico completo, glicemia, azotemia, creatinemia, colesterolo totale + HDL, trigliceridi, transaminasi, fosfatasi alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e frazionata, markers HBV- HCV, fibrinogeno, PT, PTT, esami urine.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere ulteriori accertamenti rispetto a quelli indicati al comma 1.
3. Costituiscono indici positivi di sana e robusta costituzione organica i seguenti:
 - a) Acutezza visiva; l'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, non può superare i seguenti limiti senza correzioni di lenti:
 - miopia ed ipermetropia: 3/10 in ciascun occhio;
 - astigmatismo regolare, semplice e composto, miotico ed ipermetropico: 3/10 quale somma dell'astigmatismo miotico ed ipermetropico in ciascun occhio.
 - b) Senso cromatico e luminoso normale;
 - c) Funzione uditiva normale;
 - d) Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la magrezza o l'obesità patologica avendo criterio di riferimento l'indice di massa corporea.
 - e) Assenza di dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da rilevarsi attraverso anamnesi ed esami di laboratorio)
4. Costituiscono condizioni patologiche causa di esclusione laddove generanti limitazioni funzionali rilevanti
 - a) Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale
 - b) Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione)
 - c) Disturbi mentali, di personalità o comportamentali (da rilevarsi attraverso anamnesi)
 - d) Dismetabolismi di grave entità
 - e) Endocrinopatie di rilevanza funzionale
 - g) Malattie sistemiche del connettivo che causino limitazioni
 - h) Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti
 - i) Patologie infettive che causino limitazione funzionali rilevanti
 - l) Alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità
 - m) Patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti
 - n) Patologie o menomazioni dell'apparato muscoloscheletrico e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti
5. I candidati in possesso dei requisiti previsti, saranno sottoposti ad una prova psico-attitudinale.

6. L'esame per il possesso dei requisiti psico-attitudinali è eseguito a cura di un esperto psicologo del lavoro, incaricato appositamente quale Membro Esterno in Commissione d'esame, il quale potrà utilizzare, all'uopo e a propria discrezione, oltre al colloquio, diversificati strumenti di valutazione consistenti di tecniche e batterie di test, propri del *recruiting*

TITOLO VI

RICOMPENSE

Art. 48 - Meriti professionali

1. Il Comune valorizza mediante il conferimento di apposite ricompense gli appartenenti al Corpo che durante l'espletamento del servizio si siano distinti per caratteristiche, doti e meriti particolari.
2. Le ricompense e i procedimenti per i relativi conferimenti sono disciplinati dagli articoli successivi.
3. Il Comandante segnala al Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte i nominativi degli appartenenti al Corpo cui conferire la medaglia regionale per la lunga anzianità di servizio e per sportivi.

Art. 49 - Ricompense

1. Agli appartenenti al Corpo possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - a) Elogio del Comandante;
 - b) Encomio del Sindaco;
 - c) Proposta per il conferimento di medaglia regionale per meriti di servizio;
 - d) Encomio solenne del Consiglio Comunale;
 - e) Proposta di ricompensa al valor civile e al merito civile.
2. Le ricompense conferite sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 50 - Requisiti per il conferimento

1. L'Elogio del Comandante viene conferito agli appartenenti al Corpo che, nell'espletamento dei compiti istituzionali, abbiano dimostrato particolare professionalità e senso del dovere, consentendo il raggiungimento di risultati positivi per l'immagine dell'Amministrazione.
2. L'Encomio del Sindaco è conferito agli appartenenti al Corpo che durante l'attività di servizio e/o per fatti connessi al servizio abbiano contribuito al positivo risultato di operazioni di particolare importanza.
3. L'Encomio solenne del Consiglio Comunale è conferito agli appartenenti al Corpo per comportamenti posti in essere durante o al di fuori del servizio ma per fatti connessi al medesimo, caratterizzati da un rilevante sprezzo del pericolo, un elevato senso del dovere con esposizione a gravi rischi per la propria incolumità personale.
4. La medaglia regionale per meriti di servizio è conferita per fatti che abbiano rivelato una spiccata capacità e intelligenza operativa e/o una elevata motivazione e coscienza di ruolo degli autori con positivi riflessi per l'immagine della polizia locale.
5. La proposta di ricompensa al valore civile e al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno in conformità alla normativa vigente.

Art. 51 - Procedure per il conferimento

1. Le ricompense di cui all'art. 62 sono conferite nel rispetto delle seguenti procedure:
 - a) Elogio del Comandante: è conferito dal Comandante autonomamente o su proposta del responsabile della struttura amministrativa e/o tecnico-operativa alla quale appartiene l'operatore individuato ai fini della ricompensa.
 - b) Encomio del Sindaco: viene formulato con provvedimento del Sindaco, adottato su motivata proposta del Comandante.
 - c) Encomio solenne del Consiglio Comunale: viene concesso previa Deliberazione della Giunta Comunale adottata su proposta del Sindaco, a seguito di istruttoria compiuta dal Comandante. L'Encomio solenne viene conferito formalmente dal Presidente del Consiglio Comunale durante apposita cerimonia da svolgersi nell'ambito di seduta consiliare.
 - d) Proposta per il conferimento di medaglia regionale per meriti di servizio: viene formulata dal Comandante per fatti in ordine ai quali non siano già state conferite le ricompense dell'Elogio del Comandante e/o dell'Encomio. La proposta viene inviata al Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte con le modalità e nei termini dal medesimo indicati.
 - e) Proposta di ricompensa al valore civile e al merito civile: viene formulata dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI

Art. 52 - Patrocinio Legale

1. L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.
2. La Giunta comunale adotta con deliberazione i parametri per quantificare il danno subito dal Comune per effetto del reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti di appartenenti al Corpo e la cui intera riparazione costituisce condizione necessaria agli effetti della estinzione del reato così come previsto dall'art. 341 bis comma 3 del codice penale.

Art. 53 - Cause di sopravvenuta infermità

1. A seguito di temporanea inabilità fisica parziale per comprovati e oggettivi motivi di salute, certificata dal Medico competente, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il tempo strettamente necessario al recupero dell'efficienza fisica, dal compimento di determinati servizi.
2. In caso di infermità irreversibile e/o permanente che rende inabili allo svolgimento di servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati o a servizi sedentari, ove compatibile con le esigenze di organizzazione interna, o in altre strutture amministrative dell'Ente applicando la mobilità orizzontale in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 54 - Personale in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni relative ai requisiti fisico – funzionali e psico–attitudinali, quelle previste dall'art. 43 comma 4 non reversibili non si applicano agli appartenenti al Corpo in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 55 – Festa del Corpo e Santo protettore del Corpo

1. Il giorno 20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, il Corpo celebra la propria Festa organizzando una apposita cerimonia a cura dell'Amministrazione Comunale.
2. La Festa regionale della Polizia Locale è fissata con disposizione dell'Amministrazione regionale.

Art. 56 – Bandiera del Corpo

1. Il Corpo Polizia Municipale è dotato di una propria bandiera. Quando partecipa a cerimonie, la bandiera è scortata da tre operatori di Polizia Municipale di cui uno affianca l'alfiere e due ad un passo dalle spalle dei primi.
3. La bandiera viene custodita nell'ufficio del Comandante ed è prelevata solo per le cerimonie ufficiali su disposizione di quest'ultimo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 58 - Pubblicazione e comunicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio e diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 59 – Abrogazione precedente Regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il regolamento adottato con deliberazione del consiglio comunale n. xxxxxx